

N. 00882/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2006, proposto da:
Iride Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Mantegazza, Gian
Paolo Cimolino e Gianni Mantegazza, con domicilio eletto presso l'avv.
Gian Paolo Cimolino in Milano, viale Monte Nero, 78;

contro

Provincia di Como, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella, con
domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Cesare Battisti, 21;

per l'annullamento

in parte qua, del provvedimento Dirigenziale della Provincia di Como
prot. 54505 n. 79 di registro del 15.11.2005, limitatamente in cui è stata
determinata in euro 101.334,00 la sanzione pecuniaria ex art. 167 del

D.lgs. 42 del 2004, nonché per l'annullamento di ogni altro atto o
provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso
e, in subordine,

per la riforma e rideterminazione della sanzione pecuniaria dovuta ex

art. 167 D.lgs. 42/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Iride Srl è proprietaria di terreni siti in Comune di Fino Mornasco (CO), contraddistinti al catasto con i mappali 1635, 142, 144/a, 146, 147 e 148.

Dovendo provvedere all'edificazione di unità immobiliari ad uso abitativo, la società otteneva dalla Provincia di Como in data 24.3.1999 l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di suoli boscati, limitatamente ai mappali 147, 148 e 1635.

Nel corso dei lavori, però, l'esponente effettuava l'abusivo disboscamento anche di altri mappali non oggetto di autorizzazione, il che determinava l'intervento repressivo del Corpo Forestale dello Stato. Successivamente la Provincia di Como, con ordinanza dirigenziale del 10.10.2005 ingiungeva alla società il pagamento della somma di euro 50.000,00 per violazione della legislazione regionale sulla tutela dei boschi (legge regionale della Lombardia n. 27/2004, applicabile alla presente fattispecie *ratione temporis*).

Iride Srl, inoltre, presentava all'Amministrazione provinciale richiesta di autorizzazione paesistica in sanatoria per interventi concernenti i boschi,

ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Con provvedimento del 15.11.2005, a firma del competente dirigente, la Provincia ordinava ad Iride Srl il pagamento della somma di euro 101.344,00, quale sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 per opere di disboscamento eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Contro quest'ultimo provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- 1) prescrizione del diritto della Provincia relativamente a quanto realizzato sui mappali 147, 148 e 1635;
- 2) violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990;
- 3) violazione degli articoli 142, 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 97 della Costituzione;
- 4) in subordine: violazione di legge con riferimento all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Como, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 23.2.006, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza della Sezione II n. 458/2006, per mancanza del *periculum in mora*.

Alla pubblica udienza del 21.3.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nella memoria depositata il 18.2.2013, la ricorrente ha rinunciato ai motivi n. 1 e n. 2 del ricorso, il quale, pertanto, limitatamente a tali censure, può essere dichiarato estinto per rinuncia.

2. Nel terzo mezzo di gravame, l'esponente evidenzia di essere già stata sanzionata per il disboscamento (cfr. documenti da 8 a 10 della

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per rinuncia e per la restante parte lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento a favore della Provincia di Como delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)